

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

Determinazione n. 49 del 24-04-2025

OGGETTO: O.S. n. 7/2021 modificata dall'O.S. n. 87/ 2024. Avvio procedura per conferimento incarico progettazione (PFTE, Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'ERP n. 542 in via Elio De Cupiis, nr. 30 – loc. Colleaterrato – Teramo. CUP: G43B17000360001

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L. n°189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n° 229, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n° 189/2016 citato, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA l'OCSR n° 1/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d'ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

VISTO l'art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 con cui sono state prorogate, rispettivamente:

- la scadenza della gestione straordinaria al 31/12/2025 di cui all'articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
- lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui all'articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2017, n° 586, è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2019, n°261, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con decreti direttoriali del 21 ottobre 2021, n° 1877, del 25 novembre 2021, n° 2198, del 11 maggio 2022, n° 1168, del 18 ottobre 2022, n° 2378, del 13 gennaio 2023, n° 48, del 30 giugno 2023, n° 1351, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con D.G.R. n. 920 del 30.12.2024, la Giunta regionale ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 10/2024 che, in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, ha prorogato l'incarico di Direttore dell'USR al dott. Vincenzo Rivera sino al 31.12.2025;

VISTO l'art. 14 del decreto legge n° 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n° 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" come modificato dal decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n° 209;

VISTA l'OCSR n. 145/2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTO l’articolo 32 del D.L. n. 189/2016, che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza, vigente dal 24 luglio 2023, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l’OS n. 7/2021, recante *“Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo”*, adottata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.L. 76/2020 per l’accelerazione della ricostruzione dei centri storici nei comuni del Cratere Sisma 2016;

CONSIDERATO che con l’O.S. n. 87 del 3 ottobre 2024 il Commissario Straordinario ha adottato delle modifiche all’O.S. n. 7/2021, la più importante delle quali è l’attribuzione all’USR Abruzzo 2016 della competenza ad effettuare la riparazione dei danni da sisma di quattordici edifici di proprietà ATER, già inseriti nelle Ordinanze n°86/2020 e O.S. 7/2021, e riassunti in un elenco che costituisce il nuovo Allegato 1-bis all’ordinanza stessa, tra i quali rientra quello identificato come ERP 542, in via Elio De Cupiis, nr. 30 – loc. Colleatterrato – Comune di Teramo;

VISTO il Decreto n. 2274 del 18/10/2024 del Direttore dell’USR Dott. Vincenzo Rivera con cui è stato individuato il Responsabile unico del Progetto nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, ai sensi dell’art. 15 del Codice dei contratti pubblici vigente, per tutto il complesso degli interventi previsti dall’O.S. n. 87/2024 indicata;

TENUTO conto dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza di conflitti di interesse di cui all’art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, da parte del RUP;

DATO ATTO che, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dall'ATER Teramo, è stata predisposta la Determinazione dirigenziale n°94/2024 con cui è stato ufficializzato il passaggio di consegne e il subingresso dell'USR nella realizzazione di questo intervento nella veste di Soggetto Attuatore;

RILEVATO che dall'approfondimento degli atti adottati da ATER TERAMO per questo intervento è emerso che, nonostante fosse stata avviata dalla stessa Azienda Territoriale la procedura per il conferimento dell'incarico di progettazione, lo stesso era riferito ad un intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico fino al raggiungimento del coefficiente 0,60 Ø;

VISTA la relazione predisposta dal tecnico progettista incaricato, Ing. Andrea Zonfa, dalla quale emerge che l'edificio presenta delle criticità costruttive iniziali – principalmente costituite da realizzazione della struttura portante su fondazioni appoggiate su plinti e travi invertite, poste su due piani differenti per due corpi di fabbrica, tra loro non separati da giunto tecnico – per cui, anche solo per raggiungere l'indice di vulnerabilità dello 0,60, sarebbe stata necessaria una spesa notevole, tra interventi in fondazione e rinforzo della struttura portante, senza che comunque venissero eliminati i problemi originari;

CONSIDERATO che nel contesto della stessa relazione l'Ing. Andrea Zonfa ha predisposto una tabella di raffronto tra la spesa occorrente per il miglioramento sismico e quella per la sostituzione edilizia e quindi per realizzare una struttura integralmente nuova e priva di qualsiasi difetto strutturale, oltre che adeguata sismicamente e massimizzata nell'efficienza energetica, da cui emerge una differenza di alcune centinaia di migliaia di euro per la sostituzione edilizia, che appare quindi piuttosto conveniente;

PRESO ATTO della disponibilità dell'Ing. Zonfa a modificare l'incarico professionale per progettare l'intervento di questo edificio ATER nel senso della sostituzione edilizia, essendo ben consapevole che l'importo per il pagamento del compenso potrà essere calcolato, al momento, sulla base delle somme attualmente a disposizione e che lo stesso potrà essere aggiornato solo dopo la presentazione ed approvazione del nuovo progetto di demolizione e ricostruzione;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte dal tecnico progettista, di procedere a modificare la natura dell'incarico di progettazione da riparazione del danno con miglioramento sismico a sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, procedendo a calcolare l'importo del compenso sulla base delle somme che sono attualmente stanziare dal Commissario per questo intervento, importo al quale, come per ogni incarico diretto conferito dall'USR, viene imposto un ribasso del 30%, applicando analogicamente la norma introdotta dal Commissario all'art.2 comma 3 dell'OCSR n°105/2020, in tema di riparazione di danni degli edifici di culto;

CONSIDERATO che, in adempimento dell'incarico attuale, l'Ing. Zonfa aveva comunque effettuato dei servizi che saranno comunque utili per il progetto di demolizione e ricostruzione, per i quali lo stesso professionista sarà pagato in base a quanto maturato nel momento in cui si risolverà consensualmente il rapporto attuale, importo che ammonta a € 13.514,80 al netto del ribasso dell'8,00% oltre a cassa previdenziale e IVA;

RITENUTO, pertanto, di poter avviare una nuova procedura di conferimento dell'incarico di progettazione del presente intervento di demolizione e ricostruzione proponendo all'Ing. Andrea Zonfa, con studio in L'Aquila, via Ripa Bagno Grande n. 11 (CF: ZNF NDR 91D24 A345U), iscritto all'Ordine e degli Ingegneri dell'Aquila, nonché all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del D.L. 189/2016 tenuto dal Commissario Straordinario;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice (d.lgs. n. 50/2016);

- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/2017 dispone che *“Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione.”*;

VISTO l'allegato foglio di calcolo elaborato applicando i parametri del DM Giustizia 2016 all'incarico di progettazione da conferire distinto per le singole attività richieste e che saranno dettagliate nel capitolato speciale d'appalto che riassume le prestazioni richieste al professionista;

CONSIDERATO che l'importo complessivo che ne risulta è pari a € 80.465,20 oltre IVA e Cassa previdenziale, e che su tale importo, come detto, l'USR proporrà una riduzione forfettaria del 30%;

RILEVATO che, essendo già noto al momento del conferimento dell'incarico, che l'importo presuntivo attualmente stanziato non sarà sufficiente a coprire integralmente le spese dell'intervento di sostituzione edilizia, si dà atto che nel capitolato speciale sarà introdotta la clausola di cui all'art.120 comma 1 del D.lgs. n°36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, in base alla quale al professionista incaricato spetterà un adeguamento del compenso da ricalcolare sulla base dell'importo effettivo che sarà necessario per la realizzazione dell'intervento;

RITENUTO, in relazione a quest'ultimo aspetto, che non essendo possibile determinare a priori, se non per stime, l'importo che sarà necessario per realizzare questo intervento e non volendosi comunque eludere le norme di legge e le deroghe concesse con le Ordinanze che consentono l'affidamento dell'incarico di progettazione in via diretta solo fino all'importo della soglia comunitaria – attualmente fissata a € 225.000,00 – sarà proposto al professionista individuato di accettare la limitazione dell'aumento dell'importo lordo della progettazione fino al limite appunto della soglia comunitaria, anche nel caso in cui, in rapporto all'importo dei lavori, tale somma potrebbe risultare maggiore;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 *“Principi e diritti digitali”* e 20 in tema di *“Principi in materia di trasparenza”*;
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'articolo 41, recante disposizioni in materia di *“Livelli e contenuti della progettazione”*;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- l'allegato I.7 al Codice dei contratti, recante *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”*;
- l'allegato I.13 al Codice dei contratti recante *“Determinazione dei parametri per la progettazione”*;

- l'allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi dell'art. 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'allegato II.12, parte V, al Codice dei contratti, recante *"Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto esecutivo, da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale n. 542 in Via Elio De Cupis n.30 – CUP: G43B17000360001;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello schema di Contratto, predisposti da questo Ufficio e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I.13 al Codice dei contratti *"Determinazione dei parametri per la progettazione"* e del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e al netto dell'IVA, ammonta a € 83.683,81 e che, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;
- la progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del *"Prezziario unico del cratere del Centro Italia"*, di cui all'OCSR n. 126/2022 e ss.mm.ii ovvero il prezziario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezziari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;
- per il conferimento degli incarichi relativi ai servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura l'USR Abruzzo utilizza la piattaforma certificata di eProcurement *"www.acquistinretepa.it"* gestita da Consip s.p.a., mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA;
- la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in:
 - n. 60 giorni naturali e consecutivi per la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d'urgenza dell'esecuzione del contratto;
 - n. 30 giorni, per la presentazione del progetto esecutivo, decorrenti dall'approvazione del PFTE corredato di tutti i nulla osta/pareri necessari e dalla contestuale richiesta da parte del RUP di procedere con l'esecuzione della prestazione;
- ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti, il presente appalto è costituito da un unico lotto funzionale in quanto l'USR Abruzzo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n°36/2023 in quanto il precedente incarico conferito dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore al professionista selezionato per la presente procedura si è concluso con la risoluzione consensuale del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;

DATO ATTO che, in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico invitato dovrà fornire, tra l'altro, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023, in merito alla clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) e in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., fatta salva l'ipotesi di autorizzazione alle condizioni e nei limiti previsti dalla citata Ordinanza n. 33/2017;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

RITENUTO di poter avviare la procedura per l'affidamento diretto degli incarichi di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico, della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio indicato in oggetto e di approvare la seguente documentazione:

- Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale con l'Allegato I "DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PRESTAZIONI ESEGUITE";
- DGUE;
- Modello accettazione offerta economica;
- Modello comunicazione conto corrente tracciabilità flussi finanziari;
- Modello dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000);

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **dare atto** della volontà dell'USR e dell'Ing. Andrea Zonfa di risolvere consensualmente il contratto di progettazione dell'intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico dell'edificio di proprietà dell'ATER Teramo n°542 sito in via Elio De Cupiis N.30, poiché sulla base delle risultanze tecniche emerse dopo i saggi e i rilievi sulla struttura, tale intervento sarebbe molto più costoso di quanto preventivato e finanziato dal Commissario ed è più conveniente ed opportuno provvedere alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione;
2. di **avviare** la procedura per rinnovare l'incarico riferito alla sola progettazione – Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ed Esecutiva – come definita ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'intervento di

demolizione e ricostruzione dell'edificio di in parola la cui competenza è stata affidata con OS n°87/2024 all'USR Abruzzo;

3. **di dare atto** che per il pagamento dell'incarico di progettazione conferito è stato al momento calcolato un importo che discende dall'applicazione dei parametri del DM Giustizia 2016 sulla somma attualmente a disposizione per questo intervento in base a quanto stanziato dal Commissario con OS n°7/2021, importo che è pari a € 80.465,20 al netto di cassa e IVA;
4. **di prendere atto** che l'importo attualmente disponibile, pari a € 1.514.108,93 (quota pubblica + quota privata), è sicuramente sottostimato in relazione alla esigenza che è venuta a determinarsi per la demolizione e ricostruzione dell'edificio e la reale necessità finanziaria potrà essere definita solo al termine della progettazione;
5. **di dare atto**, pertanto, che il compenso del progettista sarà sicuramente rimodulato e ricalcolato sulla base dell'importo finale effettivo dell'intervento, operazione di cui può dichiararsi fin d'ora la legittimità poiché è proprio grazie al nuovo progetto del professionista, debitamente istruito dall'USR e finanziato dal Commissario, che ATER Teramo beneficerà dell'importo maggiorato rispetto a quello attualmente stanziato;
6. **di dare atto** comunque che, rispetto all'importo del compenso lordo come ora calcolato, l'USR Abruzzo applicherà un ribasso forfettario del 30%, in analogia a quanto disposto all'art.2 comma 3 dell'OCSR n°105/2020 in materia di progettazione degli edifici di culto;
7. **di avviare** la procedura relativa all'incarico di che trattasi sul portale informatico MEPA che prevedrà come compenso l'importo ribassato del 30% rispetto a quello massimo risultante dal DM 2016, che è pari a € 56.325,64, oltre IVA e Cassa come per legge, dandosi atto che si procederà all'aggiudicazione definitiva con successivo provvedimento che sarà adottato a seguito dell'accettazione della proposta e delle verifiche obbligatorie, sempre tramite portale MEPA;
8. **di inserire** nel capitolato speciale l'espresso richiamo all'art.120 comma 1 del D.lgs. n°36/2023 – Codice dei contratti Pubblici – in base al quale è legittima la variazione contrattuale sulla base di modifiche non prevedibili al momento del conferimento e senza che sia necessario avviare una nuova procedura;
9. **di stabilire** che, essendo il presente incarico conferito in via diretta sulla base della deroga introdotta dall'art.5 comma 1 lett. a) dell'OS n°7/2021 fino all'importo della soglia comunitaria (attualmente fissata in 225.000,00 €), anche nel caso in cui la variazione dell'importo lavori comportasse un aumento del compenso per i servizi di ingegneria e architettura oltre la soglia comunitaria, il professionista individuato accetterà comunque di contenere l'aumento entro il limite della predetta soglia;
10. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici inerenti ai servizi di architettura e ingegneria inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice non sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell'ANAC, quindi l'Ufficio non è tenuto a inviare all'autorità competente gli atti del presente affidamento;
11. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, tramite il documento d'ordine generato dalla piattaforma MePA all'esito della procedura di affidamento e che, ai sensi dell'art. 18 del Codice, il capitolato è allegato al contratto;
12. **di dare atto** che il C.U.P. assegnato è il seguente: G43B17000360001;
13. **di dare atto** che con Decreto n. 2274 del 18/10/2024, è stato individuato il Responsabile unico del Progetto nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici vigente, per tutto il complesso degli interventi previsti dall'O.S. n. 87/2024 indicata;

14. di **dare** pertanto **atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 80.465,20
Riduzione forfettaria del 30%	- € 24.139,56
Valore economico dell'appalto al netto della riduzione applicata dalla stazione appaltante	€ 56.325,64
Contributo INARCASSA (4%)	€ 2.253,03
Imponibile	€ 58.578,67
IVA (22%)	€ 12.887,31
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	€ 71.465,98

15. di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con le modalità stabilite dall'artt. 6 e 9 dell'Ordinanza Speciale n. 7/2021, come modificata dall'ordinanza speciale n° 87/2024, ovvero con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016;
16. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma informatica utilizzata per la gestione della procedura, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013.

Il Dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica

dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)